

Titolo: **La responsabilità dei revisori legali e delle società di revisione legale: un confronto tra le discipline italiana e tedesca**



**RIVISTA
DELLE SOCIETÀ**

Fonte: Rivista delle Società', fasc.6, 2016, pag. 1124

Autori: **Peter Kindler**

Classificazione: [INTERMEDIARI FINANZIARI \(PROMOTORI FINANZIARI\) - Sanzioni amministrative - informazioni societarie, doveri dei sindaci e società di revisione](#)

Sommario

Sommario: 1. Cenni Introduttivi. — 2. Il Contesto Europeo. — 3. La Responsabilità Dei Revisori Legali E Delle Società Di Revisione Legale Nei Confronti Della Società. — 3.1. Doveri Rilevanti Per Un'eventuale Responsabilità Del Revisore Legale. — 3.2. La Rilevanza Dei Principi Di Deontologia Professionale. — 3.3. Scrupolosità (Gewissenhaftigkeit) E Diligenza. — 3.4. I Requisiti Soggettivi Della Responsabilità: Dolo E Colpa; La Corresponsabilità Della Società Revisionata. — 3.5. Il Danno Risarcibile — 3.6. La Prescrizione. — 4. La Responsabilità Dei Revisori Legali E Delle Società Di Revisione Legale Nei Confronti Di Soggetti Terzi. — 4.1. I Soggetti Terzi. — 4.2. La Responsabilità Extra-Contrattuale. — 4.3. La Responsabilità Contrattuale. — 4.4. Prospettive Dell'introduzione A Livello Legislativo Di Una Responsabilità Nei Confronti Di Soggetti Terzi? — 5. Osservazioni Conclusive. — 6. Appendice Normativa (§ 323 Handelsgesetzbuch).

1. Chi si accinge ad esaminare la **responsabilità** civile dei **revisori legali** e delle società di revisione legale dovrebbe soffermarsi, *in primis*, sulla natura della funzione che viene esercitata dai **revisori legali** e dalle società di revisione [\(1\)](#): il cui ruolo non è definito soltanto dal rapporto contrattuale con la società revisionata, ma è anche di natura pubblicistica (cfr. l'art. 21 comma 1 della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni **legali**). Nello specifico, per quanto riguarda le società quotate, i **revisori** operano a beneficio del "mercato". Con la pubblicazione dei risultati dell'attività di verifica da parte del revisore dello stato economico-finanziario di una determinata società, si riduce infatti l'asimmetria informativa fra chi vende strumenti finanziari e chi li acquista.

Il revisore valuta tra l'altro se la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio dell'esercizio in esame e se è stata preparata in conformità dei requisiti di legge applicabili. La formazione e il contenuto di tale giudizio sono disciplinati, a livello europeo, dall'art. 34 della direttiva 34/2013/UE sui bilanci, il quale dispone che i bilanci degli enti di interesse pubblico e delle imprese medie e grandi siano sottoposti a revisione legale da parte di uno o più **revisori legali** o imprese di revisione contabile abilitati dagli Stati membri ad effettuare la revisione legale dei bilanci sulla base della direttiva 2006/43/CE.

Per quanto riguarda la **responsabilità** civile dei **revisori legali** e delle società di revisione legale, la relativa norma tedesca di cui al § 323 del codice di commercio (*HGB*) si inserisce nel capo 3° del titolo 2° del 3° libro di tale codice, dedicato alla revisione legale (*Prüfung; §§ 316-324a HGB*) e, di conseguenza, dal punto di vista sistematico, fa parte della disciplina giuridica del bilancio (*Bilanzrecht*). Già dalla collocazione sistematica emerge una differenza fondamentale rispetto all'ordinamento italiano, dove il legislatore ha scelto di spostare gran parte della disciplina dagli artt. 2409-*bis* ss. c.c. e 164 T.U.F. in una legge speciale, e cioè nel Testo Unico della Revisione (d.lg. n. 39/2010). Il comma 1 del § 323 *HGB* dispone che il revisore legale, i suoi ausiliari e i rappresentanti **legali** della società di revisione legale coinvolti nella revisione sono tenuti a svolgere la loro attività in modo scrupoloso e imparziale, osservando l'obbligo della riservatezza; chi, dolosamente o colposamente, viola questi doveri, deve risarcire il danno derivatone alla società di capitali ed, eventualmente,

alle imprese collegate [\(2\)](#). La norma corrisponde all'art. 15 del Testo Unico della Revisione (d.lg. n. 39/2010) in base al quale i **revisori legali** e le società di revisione legale rispondono, con gli **amministratori**, nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri [\(3\)](#).

Nel suo ambito applicativo per materia, la **responsabilità** del revisore legale ex § 323 *HGB*, oltre alla revisione obbligatoria, si estende anche, ad esempio, alle revisioni in occasione della costituzione della società (§ 49 *AktG*), dell'aumento del capitale sottoscritto mediante capitalizzazione delle riserve (§§ 209 comma 4 *AktG*, 57f comma 3 *GmbHG*) o di fusioni e scissioni (§ 11 comma 2 *UmwG*) [\(4\)](#).

2. La **responsabilità** civile dei **revisori legali** e delle società di revisione legale non è finora stata oggetto di atti legislativi a livello dell'Unione europea. Da ultimo, la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni **legali** dei conti annuali e dei conti consolidati, disciplina l'abilitazione dei **revisori legali** e delle imprese di revisione contabile nonché la formazione continua e il mutuo riconoscimento di titoli e diplomi (artt. 3 ss.), l'iscrizione all'albo dei **revisori legali** e le imprese di revisione contabile (artt. 15 ss.), la deontologia professionale (art. 21 ss.), i principi di revisione e il contenuto della relazione di revisione (artt. 26 ss.), il controllo della qualità (art. 29) [\(5\)](#). Tuttavia, per quanto riguarda la **responsabilità** civile dei **revisori legali** e le società di revisione, l'art. 30 comma 2 della direttiva si limita a menzionare "i regimi nazionali in materia di **responsabilità** civile" quali sanzioni complementari alle sanzioni richieste dalla direttiva stessa qualora le revisioni **legali** dei conti non siano effettuate conformemente alle disposizioni adottate in esecuzione della direttiva. Inoltre, in base al considerando n. 19 della direttiva, "i **revisori legali** dei conti e le imprese di revisione contabile hanno la **responsabilità** di svolgere le loro attività con diligenza e dovrebbero pertanto essere tenuti al risarcimento dei danni patrimoniali causati per negligenza". Sempre in questo contesto, in data 5 giugno 2008, la Commissione delle comunità europee ha emanato una raccomandazione relativa alla limitazione della **responsabilità** civile dei **revisori legali** dei conti e delle imprese di revisione contabile [\(6\)](#), seguita dall'approvazione del Parlamento europeo con Risoluzione del 10 marzo 2009 [\(7\)](#).

3.1. Come anticipato, a norma del comma 1 del § 323 *HGB* il revisore legale è tenuto ad effettuare la revisione in modo scrupoloso e imparziale; se, dolosamente o colposamente, viola questi doveri, deve risarcire il danno derivatone alla società. Non è tuttavia del tutto pacifico quali siano i doveri del revisore legale.

Una parte della dottrina tedesca, riferendosi alla struttura del comma 1 del § 323 *HGB* e al contesto sistematico della norma, ritiene che la nozione di "doveri" ricomprende solo i doveri di cui al comma 1, frasi 1 e 2 (cioè il dovere di riservatezza, il divieto di utilizzare le informazioni acquisite nonché il dovere di effettuare la revisione in modo scrupoloso e imparziale) [\(8\)](#). Alcuni autori ritengono addirittura che i suddetti doveri siano applicabili soltanto agli atti di revisione in senso proprio nell'ambito delle procedure di revisione (§ 317 *HGB*), non invece ad altre attività o comunicazioni nell'ambito della revisione legale, quali ad es. la comunicazione a terzi secondo cui su un determinato bilancio di esercizio sarà espresso — con apposita relazione — un giudizio positivo (*Bestätigungsvermerk*) [\(9\)](#).

La dottrina dominante ritiene, invece, che il revisore legale risponda, in base alle disposizioni di cui al § 323 comma 1, frase 3 *HGB*, per l'inosservanza di tutti i doveri che è tenuto a rispettare nell'ambito della revisione legale [\(10\)](#). Infatti la norma che dispone la **responsabilità** — la terza frase del comma 1 del § 323 *HGB* — non fa riferimento ai doveri stabiliti nelle frasi 1 e 2 del comma 1 del § 323 *HGB*. Inoltre, la collocazione sistematica del § 323 nella sezione dedicata alla revisione legale (§§ 316-324a *HGB*) fa intendere che tutte le attività del revisore nell'ambito della revisione legale siano coperte dalla norma [\(11\)](#). Di conseguenza, i soggetti menzionati nella frase 1 del comma 1 del § 323 *HGB* sono responsabili a due livelli:

— per l'inosservanza dei loro doveri stabiliti dal comma 1 frasi 1 e 2 (dovere di riservatezza, divieto di utilizzare informazioni acquisite durante la revisione, il dovere di svolgere la revisione in modo scrupoloso e imparziale), e

— per la violazione di altre norme in materia di revisione legale (ad es. il § 316 comma 3 frasi 1 e 2 *HGB* [\(12\)](#)) nonché per eventuali danni che possono derivare, ad esempio, dalla raccolta di informazioni (§ 320 *HGB*), da una relazione scorretta (§§ 321, 316 comma 3, frase 3 *HGB*) o dall'omessa denuncia di fatti censurabili (*Redepflicht*; § 321 comma 1, frase 3 *HGB*) [\(13\)](#), in caso di un ritardo ingiustificato della presentazione della relazione di revisione (§ 321 *HGB*), dal rifiuto o dalla limitazione infondata del giudizio positivo sul bilancio (§ 322 *HGB*) o da informazioni scorrette.

A livello di diritto positivo, sin dall'introduzione della revisione legale nel 1931 il legislatore tedesco non ha codificato dettagliatamente i requisiti della procedura di revisione e del comportamento del revisore e dei suoi ausiliari nell'ambito della revisione legale. Usando concetti giuridici indeterminati ("scrupoloso", "imparziale" ecc.; § 323 comma 1 frase 1 *HGB*; § 317 comma 1 frase 3; § 320 comma 2 frase 1 e 3 *HGB*) il legislatore ha voluto mantenere una certa elasticità delle regole di condotta per i **revisori**, anche per non bloccare lo sviluppo di nuovi *standard* alla luce della continua evoluzione della legislazione e della tecnica in tema di bilanci [\(14\)](#).

3.2. Alcune organizzazioni professionali dei **revisori** contabili a livello nazionale e internazionale hanno

cercato di concretizzare i requisiti di una revisione legale corretta (15). Mi limito, in questa sede, a ricordare le istituzioni nazionali (16). In Germania, di primaria importanza è la *IDW (Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland)*. L'Istituto dei **revisori** contabili in Germania (*IDW*) (17) è un'associazione professionale di diritto privato con lo scopo di promuovere gli interessi dei suoi membri che sono sia **revisori** contabili individuali sia società di revisione. Attualmente, la *IDW* ha pubblicato i seguenti cataloghi di principi di revisione *IDW* ("*IDW Prüfungsstandards*"):

— *IDW PS 200*: Obiettivi e principi generali della revisione legale (*Ziele und allgemeine Grundsätze der Durchführung von Abschlußprüfungen*);

— *IDW PS 201*: Principi contabili e di revisione per la revisione legale (*Rechnungslegungs- und Prüfungsgrundsätze für die Abschlußprüfung*);

— *IDW PS 450*: Principi per la relazione corretta nelle procedure di revisione legale (*Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlußprüfungen*);

— *IDW PS 400*: Principi per l'espressione del giudizio positivo nella revisione legale (*Grundsätze für die ordnungsmäßige Erteilung von Bestätigungsvermerken bei Abschlußprüfungen*).

Questi principi sono in linea, per quanto riguarda il loro contenuto, la forma e la struttura, con gli "*International Standards on Auditing*" (*ISA*), per segnalare, a livello internazionale, che i principi di deontologia professionale tedeschi corrispondono ai rigidi parametri internazionali (18). Oltre a questi principi, la *IDW* pubblica costantemente gli "*IDW Prüfungshinweise (IDW PH)*" / "Raccomandazioni *IDW* per la revisione legale"; queste raccomandazioni sono di rango inferiore rispetto ai "principi" sopra elencati (19).

In diritto italiano, la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione elaborati da associazioni e ordini professionali e dalla Consob (art. 11 comma 3 d.lg. 39/2010) (20). In Germania non esiste una norma di rinvio paragonabile. Di conseguenza, in giurisprudenza non c'è unanimità circa la valenza giuridica dei principi pubblicati dall'Istituto dei **revisori** contabili, ma le sentenze più recenti si esprimono a favore di una rilevanza almeno a livello interpretativo, anche se chiaramente non si tratta di una fonte del diritto in senso formale. A differenza del d.lg. 39/2010 (artt. 9 ss., 11 comma 3), il codice di commercio tedesco non rinvia a principi di revisione elaborati da associazioni e/o ordini professionali.

C'è poca casistica al riguardo. La pretura di Duisburg, in una sentenza del 1994, riteneva che "una presa di posizione dell'*IDW* non prevalga sull'interpretazione di una norma di legge effettuata dalle corti" (21), ed era questo il punto di vista anche del Tribunale di Stoccarda in una sentenza del 1975 (22). Segna invece un cambiamento, nell'atteggiamento restrittivo dei giudici nei confronti dei principi di revisione, una sentenza della Corte d'appello di Braunschweig del 1995 (23) dalla quale si può desumere che i principi dell'*IDW* hanno, "come norme di revisione contabile tecniche", un "effetto vincolante di fatto" (24). Ed anche una sentenza del Tribunale di Francoforte del 1997 ha ritenuto che i principi di deontologia professionale pubblicati dall'Istituto dei **revisori** contabili siano rilevanti per la **responsabilità** civile nel senso che essi concretizzano i "doveri [del revisore legale e dei suoi ausiliari]" (25). La sentenza si riferiva al principio secondo cui "il revisore legale deve essere presente alla stesura di un inventario fisico e deve, se del caso, con un esame in loco delle scorte fisiche elencate nell'inventario ed effettuando un calcolo per campione (*Stichprobenzählung*), controllare il risultato dell'inventario fisico" (26). Sulla stessa linea, ma senza assumere alcun carattere vincolante in senso formale dei principi dell'*IDW*, è stato sostenuto dal Tribunale di Berlino nel 2003 che i principi di revisione costituivano un "contributo induttivo (*induktiven Beitrag*) di **revisori** contabili esperti alla formulazione dei principi di revisione non codificati dalla legge" (27) e che tali principi possono aiutare a definire, con metodo deduttivo-teleologico, i parametri per le procedure di revisione alla luce dello scopo della revisione legale (*supra*, § 1) e a concretizzare i precetti **legali** della scrupolosità (*Gewissenhaftigkeit*) e dell'imparzialità (§§ 323 comma 1 frase 1, 317 comma 1 frase 3 *HGB*) nonché della revisione diligente (§ 320 comma 2 frase 1 e 3 *HGB*) (28).

La dottrina dominante è unanime nel ritenere che i principi di revisione pubblicati dall'Istituto dei **revisori** contabili non siano norme giuridiche (29). L'*IDW* è infatti un soggetto di diritto privato che non può emanare norme di legge e che non ne ha neanche una competenza derivativa basata su un'autorizzazione da parte del legislatore. Inoltre, come ricordato, si tratta di un'associazione professionale con lo scopo di promuovere gli interessi dei suoi membri (e quindi non necessariamente gli interessi di soggetti danneggiati dall'attività professionale dei suoi membri). Non si tratta neanche di diritto consuetudinario nel senso di un comportamento costante ed uniforme (*diuturnitas*), tenuto dai consociati con la convinzione (*opinio iuris*) che tale comportamento sia doveroso o da considerarsi moralmente obbligatorio (30). I principi vincolano soltanto i membri dell'*IDW* (§ 4 comma 9 frase 2 dello statuto dell'*IDW*) e non la generalità. Dal punto di vista del giudice si tratta di regole non vincolanti per l'interpretazione del § 323 *HGB*, bensì solo indicative ("*persuasive, but not conclusive evidence*") (31). In tal senso hanno, tuttavia, il carattere di requisiti minimi della scrupolosità (diligenza) professionale (32). Il revisore che non rispetta questi principi, di regola risponde per danni. D'altra parte, chi li rispetta, non sempre è esente da ogni **responsabilità**: i codici deontologici non operano infatti come scusante.

Fra le dottrine minoritarie la più originale è probabilmente quella della "perizia anticipata", ispirata dalla decisione del Tribunale Federale amministrativo in merito alle "Istruzioni Tecniche per il Controllo della Qualità dell'Aria" (*TA LUFT - Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft*) (33).

Oltre alle regole *IDW*, anche lo statuto professionale emanato dall'ordine dei **revisori** contabili ha una certa rilevanza pratica. L'ordine professionale competente (la *Wirtschaftsprüferkammer*) ha pubblicato, nel 2010, uno statuto professionale (*Berufssatzung*) per **revisori** contabili del 6 novembre 2009 (34). La normativa contiene, tra l'altro, delle regole in materia di diligenza (§ 4), riservatezza (§ 9) e imparzialità (§ 20). La normativa ha la stessa valenza limitata dei principi *IDW* (35).

3.3. Secondo quanto disposto dal § 323 comma 1 frase 1 *HGB* il revisore legale, i suoi ausiliari e rappresentanti **legali** coinvolti nella revisione legale di una società di revisione devono effettuare la revisione legale in modo "scrupoloso" (*gewissenhaft*). Con terminologia analoga il § 317 comma 1 frase 3 *HGB* dispone che la revisione si debba svolgere in modo talmente scrupoloso da far emergere scorrettezze e violazioni di disposizioni di legge o dello statuto sociale rilevanti per la descrizione delle condizioni economiche, finanziarie e patrimoniali nel bilancio. D'altra parte, in materia di doveri di informazione dei rappresentanti della società che ha conferito l'incarico, il § 320 comma 2 frasi 1 e 3 parla di revisione diligente (*sorgfältige Prüfung*) (36).

L'obbligo di una revisione "scrupolosa" è stato codificato con l'introduzione della revisione legale nel 1931 (37). Dai lavori preparatori alla norma storica di cui al § 262g *HGB*, introdotta nel 1931, non si capisce purtroppo perché il legislatore abbia usato il termine "*gewissenhaft*" anziché "*sorgfältig*" (diligente). L'aggettivo "*gewissenhaft*" non è più di uso corrente nel diritto privato tedesco per definire i doveri risultanti da un contratto obbligatorio (38). Il diritto privato tedesco fa di solito riferimento alla diligenza necessaria nei rapporti giuridici (*die im Verkehr erforderliche Sorgfalt*, § 276 comma 2 *BGB*) e con questo concetto si trova in sintonia, tra l'altro, con l'art. 1176 c.c. Infatti, è vero che l'art. 15 comma 1 d.lg. n. 39/2010 non richiede espressamente che i **revisori** operino con diligenza. Tuttavia è fuori dubbio che, in applicazione dei principi generali, essi debbano operare diligentemente. Anzi, la diligenza richiesta ai **revisori** non è quella generica dell'art. 1176 comma 1 c.c., bensì quella specifica dell'art. 1176 comma 2 c.c.: "nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata" (39).

In diritto tedesco, il termine "scrupoloso" viene utilizzato per descrivere obblighi nascenti da uno specifico rapporto di lealtà, come nel caso degli **amministratori** di società o di componenti del consiglio di sorveglianza (§§ 93 comma 1 frase 1, § 116 *AktG*) (40). Uno specifico dovere di lealtà del revisore nei confronti della società (41) non è però conciliabile con la giurisprudenza più recente del *Bundesgerichtshof* che ha abbandonato la teoria del revisore legale come organo della società (42). Infatti oggi la legge richiede espressamente l'obiettività del revisore legale (§ 323 comma 1 frase 1; il combinato disposto del § 318 comma 3 frase 1 con i §§ 319 comma 2, 3, 4 e 5, § 319a *HGB*; § 43 comma 1 frase 1 ordinamento dei **revisori** contabili [*WPO*]). La dottrina dominante è pertanto nel senso di equiparare i termini "scrupolosamente" ("*gewissenhaft*") e "diligentemente" ("*sorgfältig*") (43). L'argomento più forte a sostegno di questa linea di pensiero si riscontra nello stesso codice di commercio, la cui sezione dedicata alla revisione legale (§§ 316-324a *HGB*) parla sia di esercizio scrupoloso della professione (§§ 317 comma 1 frase 2, 323 comma 1 frase 1 *HGB*) sia di revisione diligente (§ 320 comma 2 frasi 1 e 3 *HGB*) senza prevedere delle distinzioni per quanto riguarda le conseguenze giuridiche (44).

Nel merito, l'obbligo alla revisione scrupolosa si concretizza alla luce della *ratio* delle norme sulla revisione legale (45). Come esposto sopra (*sub* 3.2), si fa riferimento ai principi pubblicati dall'Istituto dei **revisori** contabili. La scrupolosità descrive uno *standard* oggettivo, com'è stato riconosciuto anche dalla Corte Federale di Giustizia con una sentenza del 2009 (46).

3.4. La **responsabilità** a norma del § 323 comma 1 frase 3 *HGB* presuppone che il revisore legale non abbia adempiuto i suoi doveri in maniera dolosa o colposa. La differenziazione fra dolo e colpa è decisiva per il limite di **responsabilità** di cui al comma 2 frasi 1 e 2 del § 323 *HGB* (47); tale limite non si applica in caso di dolo, il che corrisponde alla *ratio* di altre norme che negano certi privilegi a chi risponde per comportamenti dolosi (§§ 276 comma 3, 278 frase 2, 307, 393 *BGB*). Il dolo sussiste se il revisore, a conoscenza dei fatti, viola intenzionalmente (*mit Wissen und Wollen*) i propri doveri, oppure se ritiene il suo illecito come possibile, ma accetta il danno. Nella maggior parte dei casi si tratta di colpa soltanto e non di dolo. Agisce in modo colposo chi non rispetta la diligenza necessaria nei rapporti giuridici ("*Fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt.*", § 276 comma 2 *BGB*).

In base ai principi generali (§ 254 *BGB*), la **responsabilità** del revisore legale viene meno o è diminuita se sussiste la corresponsabilità della società che ha conferito l'incarico (48). Non rileva più di tanto, in questo contesto, la disposizione di cui al § 322 comma 2 *HGB* secondo cui il giudizio del revisore legale deve tenere conto della **responsabilità** primaria degli **amministratori** della società per la correttezza del bilancio d'esercizio. Infatti, la Corte Federale di Giustizia (49) ha ritenuto che, essendo compito primario del revisore legale quello di individuare scorrettezze nella contabilità della società e di evitare eventuali danni che ne

possano scaturire, l'eccezione di corresponsabilità del danneggiato (§ 254 comma 1 *BGB*) sarebbe da prendere in considerazione in maniera particolarmente restrittiva. Proprio perché il revisore svolge la sua attività anche nell'interesse del pubblico e dei creditori della società (*supra*, § 1), il dolo da parte degli **amministratori** non esclude automaticamente la **responsabilità** del revisore legale. Determinanti sono invece le circostanze di fatto del caso concreto. È ancora più restrittivo il diritto italiano dove al riguardo, proprio per via della natura pubblicistica dell'attività del revisore legale, la corresponsabilità della società revisionata non comporta l'esclusione o la diminuzione della **responsabilità** del revisore legale (50).

A titolo esemplificativo ricordo un caso deciso di recente dalla Corte d'appello di Saarbrücken (51), in occasione del quale è stata negata la **responsabilità** del revisore legale ex § 323 comma 1 *HGB* in quanto l'amministratore della società che aveva conferito l'incarico aveva commesso il reato di falso in bilancio e non c'era colpa grave da parte del revisore. In questo senso non si può, secondo la Corte, parlare di colpa grave se il revisore, seguendo il procedimento adottato negli esercizi precedenti, non controlla il funzionamento del sistema di gestione della merce (*Warenwirtschaftssystem*) mediante visura dell'archivio virtuale dei dati dell'azienda.

3.5. La **responsabilità** del revisore legale si estende ad ogni tipo di danno patrimoniale della società (52). L'esempio classico è quello del bilancio inesatto sulla base del quale si delibera la distribuzione degli utili ai soci oppure il pagamento di retribuzioni in base ai risultati (53).

3.6. In diritto italiano il comma 3 dell'art. 15 d.lg. 39/2010 dispone che l'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi del presente articolo si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento. La norma corrisponde al regime in vigore in Germania fino alla grande riforma del diritto delle obbligazioni del 2002: il vecchio testo del § 323 comma 5 *HGB* disponeva che l'azione di risarcimento nei confronti della società si prescrive nel termine di cinque anni dalla data dell'evento dannoso. Era irrilevante la conoscenza da parte della società della violazione dei doveri (*Pflichtverletzung*), dell'identità del soggetto passivo e del danno. In seguito all'abrogazione di tale norma con la legge di riforma della normativa riguardante l'esame da revisore contabile (*Wirtschaftsprüferexamens-Reformgesetz*) del 1° dicembre 2003 si applica il termine triennale della disciplina generale del *BGB* in tema di prescrizione (§ 195 *BGB*) (54). C'è da tenere presente, tuttavia, che i termini di prescrizione ordinaria possono essere di due tipi: di tre anni dal momento della conoscenza del soggetto attivo e, al più tardi — a prescindere da tale conoscenza — di dieci anni quando si tratta di risarcimento di danni patrimoniali (§ 199 *BGB*) (55).

Per quanto riguarda il primo caso di prescrizione ordinaria, il termine breve di tre anni di cui al § 195 *BGB* inizia a decorrere dalla fine dell'anno in cui è sorto il diritto e il titolare ha avuto conoscenza dei fatti costitutivi del diritto medesimo e della persona del debitore o ne sarebbe dovuto venire a conoscenza in assenza di colpa grave (§ 199, comma 1, *BGB*). Proprio per via del requisito soggettivo della conoscenza del soggetto attivo, il legislatore ha ritenuto ragionevole il termine di prescrizione di soli tre anni (56).

Esempio (57): il revisore legale ha espresso un giudizio positivo su un bilancio d'esercizio che rivela un profitto in realtà inesistente. La prescrizione comincia a decorrere con la fine dell'anno in cui è stata assunta la delibera sulla distribuzione degli utili. Se la delibera è stata adottata nel corso del 2013, la prescrizione avviene il 31 dicembre 2016.

Allo stesso tempo, con la riforma del 2003 il legislatore ha respinto implicitamente la ormai superata teoria del revisore legale come organo della società (58). Infatti, in materia di **responsabilità** degli **amministratori** vale, per le società non quotate, un termine quinquennale (§§ 43 comma 5 *GmbHG*, 93 comma 6 *AktG*) e per quelle quotate un termine decennale (§ 93 comma 6 *AktG*). Non essendo il revisore un organo della società, non ci sono dubbi di illegittimità costituzionale al riguardo (59).

Se il soggetto attivo non viene a conoscenza del diritto che gli spetta e se la mancata conoscenza non è imputabile a sua colpa grave, il diritto si prescrive dopo dieci anni dalla sua nascita (§ 199, commi 3 e 4, *BGB*).

4. Per quanto riguarda la **responsabilità** dei **revisori legali** e delle società di revisione legale nei confronti di soggetti terzi (60), occorre chiarire, in linea di principio, quali sono le categorie di terzi da prendere in considerazione (*infra*, § 4.1.), per poi passare all'esame delle fonti extra-contrattuali e contrattuali di una tale **responsabilità** (*infra*, §§ 4.2. e 4.3.). Concludiamo con uno sguardo alle prospettive dell'introduzione, a livello legislativo, di una **responsabilità** nei confronti di soggetti terzi (*infra*, § 4.4.).

4.1. "Terzo" è chi vanta un credito nei confronti della società oggetto di revisione. Il terzo può essere tipicamente un socio di minoranza, che non ha nemmeno concorso in positivo alla nomina dei **revisori** (61), e che ritiene di aver subito un danno per via dell'attività da essi svolta. Fra i creditori più comuni di una società ci sono coloro che effettuano forniture di beni e servizi (e si attendono, conseguentemente, il pagamento del corrispondente prezzo) (62). Un gruppo di creditori importanti è senz'altro costituito dagli obbligazionisti, che sottoscrivono le obbligazioni emesse dalla società revisionata (§ 221 *AktG*; art. 2410 ss. c.c.): essi si aspettano il pagamento degli interessi e la restituzione del capitale. Anche le banche possono essere citate fra i creditori tipici della società sottoposta a revisione: i finanziatori esterni della società si aspettano — proprio come gli

obbligazionisti — il pagamento degli interessi e la restituzione del capitale.

4.2. La differenza più vistosa fra la normativa tedesca e quella italiana si rinviene nella **responsabilità** dei **revisori legali** e delle società di revisione legale nei confronti di soggetti terzi. Mentre in base all'art. 15 comma 1 del d.lg. 39/2010 "i **revisori legali** e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli **amministratori** nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e *dei terzi* per i danni derivanti dall'inadempimento dei loro doveri", il § 323 comma 1 *HGB* disciplina soltanto la **responsabilità** nel rapporto fra il revisore e la società che ha conferito l'incarico. L'atteggiamento restrittivo del codice di commercio tedesco a tale riguardo tiene conto del fatto che diversamente, a causa della pubblicità del giudizio positivo sul bilancio (§ 325 comma 1 n. 1 *HGB*), la **responsabilità** sarebbe imprevedibile e incalcolabile (problema del *flood-gate*) (63). Tenendo conto di questa *ratio legis*, si è unanimi nel ritenere che l'estensione in via analogica della **responsabilità** del revisore legale — in contrasto con quanto disposto dal § 323 comma 1 frase 3 *HGB* — ad altri soggetti non menzionati dalla norma sarebbe inammissibile dal punto di vista ermeneutico (64).

Lo stesso atteggiamento restrittivo è prevalso fino a poco tempo fa anche nella giurisprudenza. A tale riguardo, fino agli anni '90 del secolo scorso la Corte di cassazione tedesca riteneva che non fosse configurabile una **responsabilità** basata sul rapporto contrattuale fra il revisore e la società, non trattandosi di un contratto a favore di terzi (65). Di conseguenza, la **responsabilità** poteva essere basata unicamente sulla disciplina legale in materia di *fatti illeciti* (66), mentre oggi si è unanimi nel ritenere che il § 323 *HGB* si limiti a non escludere una tale forma di **responsabilità** del revisore (67).

In materia di fatti illeciti le prospettive di ottenere un risarcimento sono scarse per chi ha subito un danno a causa di un attestato positivo emesso da un revisore legale: la norma generale di cui al § 823 comma 1 *BGB* tutela soltanto determinate posizioni giuridiche e diritti assoluti (la proprietà ecc.) tra cui non figura il patrimonio come tale (68).

Il secondo comma del § 823 *BGB* stabilisce la **responsabilità** per danni cagionati in violazione di una c.d. norma protettiva (*Schutzgesetz*), mirante alla tutela di determinate categorie di soggetti e non della generalità. Tra queste non configurano la norma generale dell'ordinamento dei **revisori** sui doveri professionali (§ 43 *WPO*) (69) e neanche le norme in materia di bilancio (70).

Al di là del § 823 *BGB*, il revisore legale risponde in base al § 826 *BGB* per i danni cagionati dolosamente e contro il buon costume (*vorsätzliche sittenwidrige Schädigung*). Questa norma ha una certa rilevanza nel settore della revisione legale (71). Per quanto riguarda la contrarietà al buon costume (*Sittenwidrigkeit*), la giurisprudenza si accontenta di un comportamento negligente al limite del dolo eventuale (*leichtfertig*). È sufficiente che il revisore, il quale in base alla sua competenza specifica o al suo ruolo professionale assume una posizione di fiducia, esprimendo il suo giudizio positivo agisca in maniera sconsiderata a un punto tale che si possa parlare di mancanza di scrupoli (*Gewissenlosigkeit*) (72). L'esempio classico è quello del revisore che, durante il procedimento di revisione, non ha preso in considerazione delle irregolarità chiaramente individuabili (73).

4.3. Per molto tempo l'unica fattispecie di **responsabilità contrattuale** del revisore legale nei confronti di soggetti diversi dalla società che ha conferito l'incarico era quella basata su un contratto d'informazione (*Auskunftsvertrag*), nell'ambito del quale i giudici erano particolarmente propensi a ritenere che sussistesse la volontà del revisore e del terzo di vincolarsi giuridicamente (74). La **responsabilità** professionale in base al contratto d'informazione è stata criticata proprio per via del carattere fittizio della volontà delle parti di vincolarsi giuridicamente, con la conseguenza che si è preferito avvalersi del c. d. contratto con effetti protettivi nei confronti del terzo (*Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte*) (75), una possibile fonte di **responsabilità** del revisore anche in diritto italiano secondo una dottrina, per quanto forse minoritaria (76). In una sentenza pilota del 6 aprile 2006, emanata in un caso di revisione legale, la Corte federale ha adottato un atteggiamento restrittivo ponendo in risalto che "l'intenzione del legislatore di limitare in maniera adeguata il rischio di **responsabilità** del revisore legale deve essere rispettata anche nell'ambito della **responsabilità** contrattuale nei confronti di terzi e che pertanto l'inclusione di una moltitudine ignota di creditori, soci e acquirenti di quote sociali [*unbekannten Vielzahl von Gläubigern, Gesellschaftern oder Anteilserwerbem*] nell'ambito protettivo dell'incarico di revisione legale sarebbe in contrasto con questa tendenza" (77). Per quanto riguarda gli investitori, cioè gli acquirenti di partecipazioni, la Corte riteneva necessario che il revisore fosse a conoscenza dell'interesse di determinati investitori ad acquistare partecipazioni nella società che ha conferito l'incarico.

Questi principi, in netto contrasto con l'art. 15 del Testo Unico della Revisione, trovano eco anche nella giurisprudenza di merito. In questo senso, la Corte d'appello di Karlsruhe ha deciso in una recente sentenza che l'ambito di tutela del contratto di revisione non ricomprende eventuali terzi nel caso di manipolazioni della contabilità da parte della società stessa (78). Il fatto: alla convenuta società di revisione è stato conferito l'incarico di revisione da parte di una s.r.l. con riferimento agli esercizi dal 2004 al 2007 (§§ 316 ss. *HGB*). La convenuta ha rilasciato un giudizio senza rilievi per questi esercizi (§ 322 *HGB*). Nel 2008 è stato dichiarato il fallimento della s.r.l. L'attrice, la banca di fiducia della s.r.l., rimprovera alla società di revisione di non aver riscontrato, per negligenza, che i responsabili della s.r.l. avevano manipolato la contabilità. In particolare, dalla contabilità risultavano crediti e scorte di merci in realtà inesistenti. Fidandosi della correttezza dei bilanci

d'esercizio e dei relativi attestati la banca avrebbe concesso ulteriori crediti di gestione ormai irrecuperabili.

Rigettando l'azione, la Corte ha negato ogni **responsabilità** contrattuale della società di revisione (§§ 634 n. 3, 280 comma 1 BGB) in base all'istituto del contratto con effetti protettivi nei confronti di terzi (*Vertrag mit Schutzwirkung zu Gunsten Dritter*) (79). L'effetto protettivo nei confronti della banca avrebbe richiesto, secondo l'insegnamento della Corte d'appello, che la società che ha conferito l'incarico avesse un particolare (e legittimo) interesse alla protezione della sua banca di fiducia come terzo e che il contratto di revisione fosse da interpretare nel senso che la protezione contrattuale doveva essere estesa alla banca, essendo irrilevante a tale riguardo la prospettiva della banca come soggetto terzo. Facendo riferimento alla già ricordata sentenza pilota del *Bundesgerichtshof* del 6 aprile 2006, la Corte d'appello ritiene che le dichiarazioni della società revisionata avrebbero dovuto essere univoche dalla prospettiva della società di revisione, nel senso che si aspettava da essa, nell'interesse di un terzo, una prestazione particolare al di là della revisione obbligatoria prevista dalla legge in materia societaria (80). Considerate le manipolazioni dei responsabili della società revisionata, era chiaro per la Corte che la società non avesse il minimo interesse ad un esame approfondito della sua contabilità, proprio perché la scoperta delle manipolazioni avrebbe indotto la banca a non concedere ulteriori finanziamenti.

4.4. Occorre infine chiedersi se sia prospettabile l'introduzione, a livello legislativo, di una **responsabilità** nei confronti di soggetti terzi. A livello europeo, non mi pare che ci siano prospettive a tale riguardo (81). Un primo tentativo di introdurre una tale **responsabilità**, anche per colpa e senza limite nel *quantum*, risale al 1972. L'art. 62 di una proposta di Quinta direttiva sulla struttura delle società per azioni (82) prevedeva infatti che le norme sulla **responsabilità** civile dei membri degli organi di direzione o di vigilanza (articoli 14-21) sono applicabili alla **responsabilità** civile delle persone incaricate della revisione dei conti, a garanzia del risarcimento dei danni subiti dalla società, da un azionista o da un terzo per atti colposi commessi dalle suddette persone nell'adempimento della loro missione. Tale proposta fallì, e dopo ulteriori tentativi non coronati da successo in tal senso, nel 2008 la Commissione pubblicò finalmente una raccomandazione relativa alla limitazione della **responsabilità** civile dei **revisori legali** dei conti e delle imprese di revisione contabile (83). Tale raccomandazione riguarda soltanto la **responsabilità** civile per colpa dei **revisori** dei conti e delle imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti annuali o consolidati di società che sono registrate in uno Stato membro e i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro. Nel merito, la raccomandazione parte dal presupposto che "[...] la **responsabilità** in solido illimitata può scoraggiare le imprese e le reti di revisione dall'entrare nel mercato internazionale della revisione dei conti di società quotate nella Comunità, [e che pertanto] vi sono scarse prospettive che emergano nuove reti di revisione in grado di effettuare la revisione legale dei conti di tali società" (84). La Commissione raccomanda che "la **responsabilità** civile dei **revisori legali** e delle imprese di revisione contabile dovuta ad una violazione dei loro doveri professionali dovrebbe essere limitata, salvo nei casi di violazione intenzionale dei doveri da parte del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile." (punto 2 della raccomandazione). La Commissione raccomanda vari metodi per la limitazione della **responsabilità** (punto 5 della raccomandazione), tra cui: (a) la fissazione di un importo finanziario massimo; (b) la fissazione di principi che prevedano che un revisore legale non sia responsabile al di là del proprio contributo effettivo e pertanto non sia responsabile in solido con altri autori di illeciti; (c) l'adozione di una disposizione che consenta di stabilire una limitazione della **responsabilità** in un accordo (85). Fra i motivi economici di questo atteggiamento restrittivo della Commissione rientra la difficoltà di assicurare una **responsabilità** illimitata nel *quantum* e nei confronti di qualsiasi terzo danneggiato (considerando n. 2 e punto 7 della raccomandazione) (86).

A livello nazionale, anche in Germania si esita ad introdurre una **responsabilità** ampia come la troviamo attualmente in Italia. È vero che nel "Programma in dieci punti sull'integrità delle imprese e la tutela degli investitori" (*Zehn-Punkte-Programm Unternehmensintegrität und Anlegerschutz*) del Governo federale del 25 febbraio 2003 (87) si legge della "possibilità di propri diritti al risarcimento del danno degli azionisti contro i revisore **legali**" (*Möglichkeit eigener Ansprüche der Anteilseigner auch gegen den Abschlussprüfer*) (punto 5). Finora questa esternazione programmatica non ha però avuto seguito (88). Da ultimo, in data 8 ottobre 2015 il governo tedesco ha presentato una proposta di legge al *Bundestag* sulla riforma della vigilanza in materia di revisione legale (89) che contiene anche delle norme di accompagnamento al Reg. 537/2014 del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico (*Abschlussprüferaufsichtreformgesetz - APAREG*). La riforma mira al miglioramento della qualità della revisione legale, ma non ha ad oggetto il § 323 HGB sulla **responsabilità** civile del revisore legale.

5. Mettendo a confronto le discipline della **responsabilità** dei **revisori legali** in Italia e in Germania bisogna constatare che, per quanto riguarda i doveri del revisore legale, c'è maggiore certezza giuridica in Italia. In Germania manca una norma che rinvii ai cataloghi di doveri del revisore legale pubblicati dalle associazioni professionali. Il revisore che non rispetta questi doveri, di regola, risponde per danni. D'altra parte, chi li rispetta non sempre è salvo: i codici deontologici non hanno infatti il carattere di una scusante.

Per quanto riguarda la *tutela della società revisionata*, si riscontra sintonia fra i due ordinamenti, eccezione fatta per il tetto massimo della **responsabilità** nel *quantum* in caso di violazione colposa dei doveri professionali da parte del revisore. Un tale *liability cap* (tranne nei casi di dolo e colpa grave, per intenderci) mi sembra ragionevole, anche alla luce dell'assicurabilità dei relativi rischi.

Per quanto riguarda la *tutela dei terzi* estranei all'incarico di revisione, il diritto italiano è decisamente più protettivo: la normativa tedesca esclude una tale tutela in linea di principio (§ 323 comma 1 frase *HGB*), e la giurisprudenza ha stabilito dei requisiti assai restrittivi per poter attribuire al contratto fra il revisore e la società effetti protettivi nei confronti del terzo. Anche se questa soluzione può sembrare insoddisfacente dal punto di vista di soci, investitori e creditori, credo che sia la più realistica considerando le scarse possibilità dei **revisori** di accedere alla copertura assicurativa dei rischi connessi alle revisioni, ed è questo un aspetto messo in risalto anche dalla Commissione nella sua raccomandazione 2008/473/CE.

6. Appendice normativa.

§ 323 Codice di commercio (**Responsabilità** del revisore legale) (1) Il revisore legale, i suoi ausiliari e rappresentanti **legali** di una società di revisione coinvolti nella revisione legale sono tenuti ad effettuare la revisione legale in modo scrupoloso e imparziale e ad osservare l'obbligo della riservatezza; è fatto salvo quanto disposto dal § 57b dell'ordinamento dei **revisori** contabili. Senza previa autorizzazione, è fatto loro divieto di sfruttare segreti commerciali e aziendali di cui vengano a conoscenza nell'ambito della loro attività. Chi viola, dolosamente o colposamente, tali doveri, deve risarcire il danno derivatone alla società di capitali ed, eventualmente, alle imprese collegate. Più persone sono responsabili come debitori solidali. (2) La **responsabilità** di persone che hanno agito in modo colposo è limitata a un milione di euro per ogni revisione. Nel caso di una revisione di una società per azioni le cui azioni siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, la **responsabilità** di persone che hanno agito in modo colposo è limitata, in deroga a quanto disposto dalla frase precedente, a quattro milioni di euro per ogni revisione. Ciò vale anche se la revisione è stata effettuata da più persone o se sono stati commessi più atti che

§ 323 Handelsgesetzbuch (*Verantwortlichkeit des Abschlussprüfers*) (1) Der Abschlussprüfer, seine Gehilfen und die bei der Prüfung mitwirkenden gesetzlichen Vertreter einer Prüfungsgesellschaft sind zur gewissenhaften und unparteiischen Prüfung und zur Verschwiegenheit verpflichtet; § 57b der Wirtschaftsprüferordnung bleibt unberührt. Sie dürfen nicht unbefugt Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse verwerten, die sie bei ihrer Tätigkeit erfahren haben. Wer vorsätzlich oder fahrlässig seine Pflichten verletzt, ist der Kapitalgesellschaft und, wenn ein verbundenes Unternehmen geschädigt worden ist, auch diesem zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Mehrere Personen haften als Gesamtschuldner. (2) Die Ersatzpflicht von Personen, die fahrlässig gehandelt haben, beschränkt sich auf eine Million Euro für eine Prüfung. Bei Prüfung einer Aktiengesellschaft, deren Aktien zum Handel im regulierten Markt zugelassen sind, beschränkt sich die Ersatzpflicht von Personen, die fahrlässig gehandelt haben, abweichend von Satz 1 auf vier Millionen Euro für eine Prüfung. Dies gilt auch, wenn an der Prüfung mehrere Personen beteiligt

Correlazioni: **Legislazione Correlata (3)**

- » [Dir. CE 26 giugno 2013 n. 34](#)
- » [Dir. CE 17 maggio 2006 n. 43](#)
- » [c.c. art. 1176](#)

Doc. associati: » [Documenti con la stessa classificazione](#)

- » [Documenti stesso autore](#)
- » [Bibliografia Correlata](#)

← PRECEDENTE

6 di 147

SUCCESSIVO →